



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 aprile 2020

NUMERO AFFARE 00189/2020

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0008791 del 27 febbraio 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;

Premesso e considerato:

1. Con nota prot. n. 0008791 del 20 febbraio 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l'espressione del parere previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento indicato in oggetto.

2. Lo schema di regolamento è accompagnato dalla relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

3. Lo schema di regolamento è diretto ad aggiornare la disciplina in materia di equipaggiamento marittimo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L. 146 in data 11 giugno 2018) di una rettifica della direttiva stessa.

4. Prima di procedere all'analisi dello schema di regolamento oggetto del presente parere, è opportuno rammentare in sintesi la disciplina dettata dal d.P.R. n. 239/2017.

Quest'ultimo prevede una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo, inteso come qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente e destinato a garantire una adeguata sicurezza, sia per il personale imbarcato sia per l'ambiente marino. Obiettivo principale del regolamento è quello di assicurare che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili e di assicurare la rintracciabilità dell'equipaggiamento marittimo in tutta la catena di fornitura.

Il regolamento, in particolare, detta disposizioni specifiche in tema di valutazione della conformità, per la quale è richiesto l'intervento di organismi che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione europea. È indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse

condizioni di concorrenza leale. Sono pertanto stabilite, all'articolo 20 del regolamento, prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità. Nel dettare la disciplina di tali organismi il comma 12 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 239/2017, che recepisce i punti 18 e 19 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE, prevede che tali organismi devono essere conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012 e si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005. Il regolamento ha recepito tutti i requisiti previsti nell'allegato III della direttiva. Tuttavia, in conformità alla direttiva, che al punto 1 dell'allegato III richiedeva, ai fini della notifica per il riconoscimento degli organismi, il rispetto di soli alcuni dei requisiti elencati, anche il d.P.R. n. 239/2017 ha richiesto, all'articolo 20, che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità gli organismi, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano solo alcuni dei requisiti previsti, nello specifico quelli di cui ai commi da 2 a 11 del medesimo articolo 20, corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva.

5. La rettifica della direttiva 2014/90/UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'11 giugno 2018 prevede che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III. Lo schema del provvedimento in esame viene quindi proposto al fine di allineare il d.P.R. a tale rettifica normativa intervenuta in sede europea, richiedendo, ai fini del riconoscimento citato, il rispetto anche dei requisiti di cui al comma 12 dell'articolo 20, corrispondente ai punti 18 e 19 dell'allegato III della direttiva. Lo schema di regolamento in esame, inoltre, risulta pienamente conforme alle disposizioni contenute all'articolo 35 della legge n. 234/2012 che nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, consente di recepire le direttive dell'Unione europea, se così dispone la legge

di delegazione europea, come nel caso in esame (legge 12 agosto 2016, n. 170), mediante regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, con le medesime modalità, di attuare le successive modificazioni delle direttive europee in materia.

6. Passando all'analisi dello schema di regolamento in esame, esso si compone di due articoli: l'articolo 1 modifica l'articolo 20, comma 1, del d.P.R. n. 239/2017, sostituendo le parole "da 2 a 11" con le parole "da 2 a 12". In tal modo vengono compresi tra i requisiti necessari per la notifica e il riconoscimento degli organismi anche quelli previsti ai punti 18 e 19 dell'allegato III della direttiva, corrispondenti al comma 12 del richiamato d.P.R. n. 239/2017. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. Considerato che il presente schema di regolamento è stato sottoposto, con esito positivo, allo scrutinio della Ragioneria Generale dello Stato ed è stato corredato delle relazioni previste, a eccezione dell'AIR, con richiesta di esenzione assentita dal DAGL, nulla essendovi da osservare, la Sezione ritiene di formulare osservazione alcuna sullo schema di regolamento in esame.

P.Q.M.

Il parere è reso nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Paolo Aquilanti

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

N. 00189/2020 AFFARE

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia, Cinzia Giglio